

“ La nuova tariffa professionale ”



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Siracusa

Siracusa 24 novembre 2010

IL COMPENSO PROFESSIONALE

Pagamento di un onorario professionale

Conferimento di un incarico



Contratto d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.)

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente
l'incarico assunto



Lettera d'incarico

**Richiamo alle norme: Codice Civile; Codice deontologico; Tariffa
Professionale e norme che hanno rilevanza per la professione (antiriciclaggio)**

Contenuto della Lettera d'incarico

1) Oggetto dell'incarico;

2) Compenso;

3) recesso;

Lettera d'incarico

4) Norme di rinvio

Il mandato scritto con corrispettivo determinato può facilitare l'eventuale azione di recupero. In questo caso si verificano i presupposti di cui all'art. 1 c.1 dell'art 633 cpc

Lettera d'incarico

In tale ipotesi, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 636 cpc, verrebbe di fatto superata la necessità del rilascio del parere di liquidazione.

Affinché si verificano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 633 cpc sono necessari:

- mandato scritto avente data certa , con indicazione del compenso;**
- Invio della parcella al cliente con prova certa dell'invio;**
- Il decorso di tre mesi dall'invio, senza che sia stata contestata la congruità dei compensi**

Modalità di determinazione del compenso

Art. 2233, comma 1, c.c. (principio gerarchico)

1. Accordo fra le parti
2. Tariffe professionali
3. Usi
4. Giudice (sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante dell'Ordine)

Minimi tariffari

Art. 2 del Decreto Bersani (D.L. 223/06 convertito, con modificazioni, L. 248/06)

Abroga le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono:

- **L'obbligatorietà delle tariffe minime**
- **Il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.**

Onerosità del contratto d'opera intellettuale

- **Onerosità si presume.**
- **Elemento naturale ma non essenziale: le parti possono escludere il diritto al compenso o subordinarlo a condizione (C. Cass.)**
- **Misura del compenso adeguata (art. 2233 c.c.)**
 - a) **all'importanza dell'opera prestata**
 - b) **al decoro della professione**
- **La gratuità della prestazione non può ammettersi qualora**
 - a) **sia leso il prestigio della professione,**
 - b) **non sia garantita la qualità della prestazione,**
 - c) **si pongano in essere comportamenti che danno luogo ad illecita concorrenza fra professionisti**

Diritto del professionista al compenso

- **Iscrizione all'albo**

(art. 2231 c.c. – la Cass. ha talvolta precisato che l'iscrizione in albo ed il conseguente diritto ad esigere il compenso è richiesta solo per le attività riservate, altre volte la stessa Corte ha previsto che l'art. 2231 si applichi anche per le attività tipiche indicate nell'ordinamento professionale)

- **Conferimento dell'incarico**

(presupposto essenziale per l'esistenza del rapporto professionale. Sarebbe opportuno che l'incarico fosse conferito per iscritto)

- **Esecuzione della prestazione**

(obbligazione di mezzi e non di risultato)

Prescrizione del diritto al compenso

- **prescrizione presuntiva triennale (art. 2956, n. 2, c.c.)**
decorrenza dal
 - a) compimento della prestazione,
 - b) per le opere non terminate, dall'ultima prestazione.
- **prescrizione decennale (art. 2959 c.c.),**
quando il cliente che oppone la prescrizione triennale ammetta di essersi avvalso dell'opera del professionista e sostenga di non aver provveduto al pagamento del compenso.

Azioni processuali per il recupero delle competenze professionali

1. procedimento ordinario di cognizione (Libro II

c.p.c.):

- il professionista formula domanda giudiziale di pagamento del compenso seguendo il rito ordinario, notificando un atto di citazione;
- il professionista non è tenuto ad esibire e produrre il parere di congruità dell'Ordine

2. procedimento d'ingiunzione (artt.633, co.1, n.3 e 636

c.p.c.):

- il professionista può richiedere il decreto ingiuntivo per gli onorari, indennità ed i rimborsi spettanti sulla base della sola parcella,
- la richiesta del professionista deve essere corredata dal parere dell'Ordine.

Parere di liquidazione dell'Ordine

- **Atto amministrativo/Natura tecnica: consiste nel formale controllo della corrispondenza tra le voci indicate nella parcella e nella tariffa**
- **L'ordine verifica la corretta applicazione della tariffa senza effettuare valutazioni di merito .**
- **L'Ordine non è tenuto, né può svolgere, indagini sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dalle parti e sull'esatto adempimento delle stesse, su cui conosce e decide, in caso di controversia, il giudice.**
- **E' vincolante solo per l'emissione del decreto ingiuntivo**
- **Non è vincolante**
 - a) nel giudizio di opposizione contro il decreto ingiuntivo**
 - b) per il giudice in sede di determinazione dei compensi (art. 2233)**
- **Non ha valore probatorio dell'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate in parcella**

Prescrizione della richiesta di liquidazione della parcella

- Ipotesi 1 (TAR Veneto decisione 11 dicembre 1975, n. 728)

“il professionista ha un diritto perfetto ad ottenere il pagamento degli onorari per lo svolgimento dell’attività professionale e quindi fa valere un diritto soggettivo anche quando chiede il prescritto parere sulla liquidazione della parcella al proprio ordine professionale, dato che tale atto costituisce un necessario presupposto per il successivo conseguimento delle spettanze stesse”.

Prescrizione triennale/decennale (fino a quando è utilizzabile il parere dell’Ordine per la tutela del diritto al compenso)

Prescrizione della richiesta di liquidazione della parcella

- Ipotesi 2 (orientamento maggioritario giurisprudenza e dottrina)

il parere sulla parcella espresso dall' Ordine, non ha natura decisoria ma è una delle manifestazioni in cui si esplica la funzione consultiva attribuita agli enti professionali. Il parere ha carattere di vero e proprio atto amministrativo impugnabile autonomamente innanzi al giudice amministrativo. Il professionista che si ritenga leso dal parere espresso dal Consiglio dell'Ordine presenta una situazione di interesse legittimo, correlata ad un interesse pubblico protetto da norme di azione, e deve difendere la propria posizione davanti al giudice amministrativo .

Decadenza dal diritto (la legge non fissa nessun termine)

IL COMPENSO E LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

- **art. 25 Il compenso liberamente determinato dalle parti deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, alle difficoltà della prestazione tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente**
- **La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistono congiuntamente un cliente e che partecipino ad un'associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi;**
- **E' fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate**

La nuova tariffa professionale

Il regolamento, contenente la “nuova tariffa dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, contenuto nel decreto del Ministro della Giustizia n°169 del 2 settembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 ottobre 2010, n°242, entrando in vigore trascorsi i successivi quindici giorni, e cioè il 30 ottobre 2010.

Ai sensi degli articoli 56 e 57, per le prestazioni in corso alla data di entrata in vigore occorrerà:

- applicare la “Nuova Tariffa” per determinare gli onorari

specifici;

lib. rag. Alfio Pulvirenti

La nuova tariffa professionale

- applicare la “Vecchia Tariffa” (D.P.R. n°645/1994 per i Dottori Commercialisti e D.P.R. n°100/1997 per i Ragionieri) per quantificare gli onorari graduali, i rimborsi spese di cui al titolo II e le indennità di cui al titolo III) essendosi verificato il presupposto prima della entrata in vigore della “Nuova Tariffa”;
- i ricordati due D.P.R. (n°645/1994 e n°100/1997) sono abrogati con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni sopra ricordate e di cui all’art. 56 T.P..

Criteria che hanno ispirato la proposta di tariffa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

- non è stata operata alcuna differenziazione fra i compensi spettanti agli iscritti nella sezione A e B dell'albo. Sono stati disciplinati i compensi sulla base delle attività professionali
- disposizioni innovative per disciplinare gli onorari spettanti per le nuove attività previste dall'art. 1, D.Lgs. 139/2005, dalla riforma del diritto societario e dalla riforma del diritto fallimentare e per tenere conto dell'esperienza applicativa;
- parametri monetari determinati aggiornando gli onorari già presenti nelle tariffe dei dottori commercialisti e dei ragionieri secondo il coefficiente di adeguamento ISTAT per il periodo giugno 1991 – dicembre 2007 (+58,7%) ed indicando nuovi onorari, a solo titolo di proposta, per le nuove prestazioni contemplate nella tariffa;
- mantenuta l'indicazione dei onorari minimi di riferimento e non di onorari minimi inderogabili.

Novità introdotte

Remunerate con gli onorari di cui all'art. 54 T.P. le attività elencate alle lettere l), n), o) e p) comma3 dell'art. 1 del D.Lgs. 139/2005

Quindi per

- ✓ *le ristrutturazioni degli assetti societari, aziendali, organizzativi o produttivi;*
- ✓ *l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;*
- ✓ *il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;*
- ✓ *la redazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;*
- ✓ *la predisposizione dei rendiconti degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti*

spetteranno onorari tra lo 0,50% ed il 2% del valore della pratica, con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell'azienda, e ai criteri indicati all'articolo 3 TP.

Novità introdotte

Riformulazione della tabella 2, allegata all'art. 47 T.P per gli onorari spettanti per l'assistenza tributaria

- ✓ nuovi compensi per
domande di agevolazioni o benefici certificazioni tributarie trasmissioni telematiche di dichiarazioni
- ✓ previsione del potere del CNDCEC di aggiornare, ogni 2 anni, i criteri applicativi in relazione alle diverse tipologie di dichiarazioni o di adempimenti in campo tributario

Novità introdotte

Riformulazione dell'art. 37

- ✓ Revisione dei criteri per cui spettano i compensi al collegio sindacale:
 - a) *la carica ricoperta e per le attività di cui agli artt. 2403, c.1 e 2404 c.c.;*
 - b) *redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente e la relativa sottoscrizione (art. 2429 c.c.), oltre che per l'esame di qualsiasi situazione con il conseguente rilascio di valutazioni, pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società;*
 - c) *partecipazione alle riunioni degli organi societari.*
- ✓ Esplicito riferimento all'interpolazione lineare per la definizione dei compensi
- ✓ Compensi differenziati per controlli su bilanci straordinari e consolidati;
- ✓ Compensi differenziati per controlli contabili (determinati applicando l'art. 32 TP o art. 37, commi 2 e 3 TP)
- ✓ Compensi per componente del consiglio di sorveglianza
- ✓ esplicita previsione della cumulabilità degli onorari di cui l'art. 37 con le indennità dell'art. 19, per le assenze dallo studio per trasferte al di fuori del comune dove è ubicato lo studio

Novità introdotte

- la tariffa stabilisce i compensi spettanti per le attività professionali previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Ordinamento professionale) senza operare alcuna distinzione in relazione al titolo professionale (di dottore commercialista, ragioniere commercialista o esperto contabile) del professionista che le svolge.
- Ne consegue che, qualora una determinata attività professionale può essere svolta, sia da un professionista iscritto alla sezione A dell'Albo, sia da un professionista iscritto alla sezione B del medesimo Albo, i compensi loro spettanti sono determinati con le **stesse modalità e nella stessa entità.**

Novità introdotte

In tutti gli articoli della tariffa i titoli professionali di cui al D.Lgs., 139/2005 sono indicati, per brevità, con il termine "professionista", definendo così sia il dottore commercialista, sia il ragioniere commercialista, sia l'esperto contabile.

- La struttura della “Nuova Tariffa” dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ricalca, senza alterarle, le linee fondamentali delle precedenti tariffe dei dottori commercialisti, di cui al DPR 10 ottobre 1994, n. 645 e dei ragionieri e periti commerciali, di cui al DPR 6 marzo 1997, n. 100.